

Convenzione per l'erogazione di prestazioni psichiatriche/psicoterapeutiche a fini istituzionali

tra

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale per la Lombardia (di seguito denominato Inail) - codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004 con sede e domicilio fiscale in Milano, via Mazzini 7, rappresentata dalla Dott.ssa Alessandra Lanza in qualità di Direttore regionale Inail per la Lombardia

e

l'Azienda socio sanitaria territoriale di Bergamo Est, codice fiscale e partita IVA 04114380167 (di seguito denominata struttura sanitaria), con sede e domicilio fiscale in via Paderno, 21 Seriate (BG), rappresentata dal Dott. Marco Passaretta, in qualità di legale rappresentante

Premesse

L'Inail, in qualità di ente pubblico non economico, deputato alla gestione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che costituisce una forma di sicurezza sociale obbligatoria tradizionalmente riconosciuta da tutti gli Stati membri ai cittadini dell'Unione europea, è tenuto, ai sensi dell'art. 86 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, a garantire tra le prestazioni istituzionali l'erogazione di tutte le cure necessarie per il recupero della capacità lavorativa e dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 dell'integrità psicofisica a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici.

L'Inail, ai sensi dell'art. 11, comma 5 bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di garantire il diritto agli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del d.p.r. 30 giugno 1965, può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate.

L'Inail, per effetto delle sopracitate disposizioni, ha competenza diretta in materia di prestazioni sanitarie a favore dei propri assistiti e tale competenza è concorrente con quella del Servizio sanitario ed è esercitata in una logica di integrazione per evitare duplicazioni e sovrapposizione di funzioni.

In questa logica di integrazione l'Inail ha acquisito la condivisione ed intesa della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 11, comma 5 bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per procedere a convenzionamenti tra Inail e strutture territoriali autorizzate e

accreditate con il Servizio sanitario regionale tramite pubblico avviso, che consenta di soddisfare le esigenze assistenziali in ambito psichiatrico degli infortunati.

La struttura sanitaria ha presentato idonea istanza di adesione al convenzionamento nei termini previsti dall'avviso pubblico relativo all'oggetto la struttura ed è in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività in oggetto.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Oggetto

La convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro, delle prestazioni in materia di psichiatria-psicoterapia consistenti in:

- prima visita psichiatrica con relazione clinica comprendente inquadramento diagnostico e piano terapeutico, farmacologico e/o psicoterapico
- visite psichiatriche di controllo, in relazione al piano terapeutico redatto su apposita modulistica e approvato dall'Inail

Per quanto riguarda l'erogazione delle cure psicoterapeutiche da somministrare, con cadenza settimanale, queste sono state individuate così come segue:

- a) fino ad un massimo di n. 5 sedute di psicoterapia (EMDR)
- b) fino ad un massimo di n. 10 sedute di psicoterapia cognitivo- comportamentale o derivate
- c) fino ad un massimo di n. 10 sedute di psicoterapia sistemico relazionale
- d) fino ad un massimo di n. 10 sedute di psicoterapia breve strategica

Art. 3

Modalità di erogazione delle prestazioni

La sede Inail invia, con una breve relazione medica e il Modulo 127 i(impegnativa), il paziente alla prima visita psichiatrica per l'inquadramento diagnostico e la formulazione dettagliata del piano terapeutico farmacologico.

Lo specialista psichiatra della struttura convenzionata, dopo aver visitato il paziente, stilerà la relazione e il piano curativo, utilizzando l'allegato modello tecnico al presente avviso (Allegato B); se tale piano prevede farmaci, in modo esclusivo o associato a sedute psicoterapiche, effettuerà la prescrizione. Nel caso in cui i farmaci non siano rimborsabili dal SSN, gli stessi potranno essere rimborsati al paziente dall'Inail solo se facenti parte dell'elenco di specialità farmaceutiche contenute nell'allegato 1 alla presente convenzione.

La struttura convenzionata invierà quindi la relazione psichiatrica con diagnosi e piano terapeutico alla sede che, a sua volta, la sottoporrà all'esame del Dirigente medico psichiatra INAIL che potrà:

1. avallare le cure prescritte, con successivo invio del paziente, da parte della sede Inail competente, al centro convenzionato per essere sottoposto alle sedute di psicoterapia, unitamente ad una nuova impegnativa (Mod.127 I).
2. non avallare in tutto o in parte le cure prescritte. In tal caso, utilizzando i canali di comunicazione facilitati tra lo psichiatra INAIL e quello/i del centro convenzionato si provvederà a chiarire e definire i dubbi scaturiti dal piano terapeutico presentato, al fine di produrre un piano cure condiviso e avallabile.

Al termine del ciclo di sedute autorizzate e/o dell'assunzione della terapia farmacologica prescritta il paziente sarà sottoposto a visita di controllo dallo psichiatra del centro convenzionato (previa emissione di una ulteriore impegnativa Mod.127 I) che stilerà una relazione che verrà inviata dal centro alla sede Inail con previsione di:

1. attestazione di guarigione e/o stabilizzazione del quadro clinico
2. la possibilità di estendere, con adeguate motivazioni, il numero di sedute di psicoterapia
3. la modifica motivata del piano terapeutico precedentemente formulato

Anche la predetta relazione verrà sempre sottoposta al vaglio del DM psichiatra Inail.

La struttura sanitaria convenzionata si impegna a predisporre più vie di comunicazione dirette, brevi e agili (n. telefonici dedicati, indirizzi mail, piattaforma di comunicazione in remoto...) tra gli specialisti psichiatri e gli psicoterapeuti del centro convenzionato e il DM psichiatra.

Inoltre, la struttura sanitaria si impegna:

- ad effettuare la prima visita psichiatrica, necessaria per la predisposizione del piano terapeutico entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'impegnativa dell'Inail
- ad iniziare il ciclo di sedute prescritte entro 5 giorni lavorativi dalla autorizzazione alla loro esecuzione da parte dell'Istituto

In entrambi i casi anzidetti, per ogni giorno di ritardo senza giustificato motivo, sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

I flussi operativi, nel dettaglio, verranno definiti dall'Inail e concordati con la singola struttura dopo la sottoscrizione della convenzione.

Art. 4

Corrispettivi delle prestazioni rese

Per quanto riguarda gli oneri economici, le tariffe corrisposte da Inail sono:

- € 130,00 per prima visita psichiatrica con relazione comprendente inquadramento diagnostico e piano terapeutico, farmacologico e/o psicologico

- € 90,00 per visita psichiatrica successiva/di controllo

Per quanto riguarda la psicoterapia, le tariffe corrisposte da Inail sono:

- € 80,00 per ciascuna seduta di terapia

Per le prestazioni eseguite, la struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti Inail e, una volta effettuate tali prestazioni autorizzate dall'Inail, emetterà fattura per singolo assistito con analitica indicazione delle causali e la invierà per il tramite della fatturazione elettronica.

L'Inail, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla struttura entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario sull'Iban indicato dalla struttura.

Art. 5 Responsabilità

La Struttura sanitaria si assume tutte le responsabilità a qualunque titolo derivanti dall'esecuzione delle prestazioni convenzionali; nessuna responsabilità sarà pertanto da attribuire a INAIL per danni derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto della convenzione.

La Struttura è altresì responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti ausiliari e collaboratori e degli eventuali danni che da detto personale o dai mezzi impiegati possano derivare all'Inail o a terzi.

Conseguentemente la Struttura si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INAIL dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni dedotte in convenzione.

A tal fine la Struttura si obbliga a stipulare e mantenere attiva una polizza adeguata copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni convenzionali per tutta la durata della convenzione.

Art. 6 Trattamento dei dati

Le parti, quali autonomi titolari del trattamento dei dati, si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali forniti e raccolti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal Regolamento 6 UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.lgs. 196 del 2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 recante le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la sicurezza e la riservatezza in relazione alle notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione

dell'attività di collaborazione. e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Art. 7

Codice etico comportamentale, piano triennale prevenzione corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 8

Durata

La presente convenzione ha durata di 2 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza o in caso di esercizio del diritto di recesso di cui all'art.12 dovrà comunque essere fatta salva la necessità di garantire il completamento dei progetti riabilitativi individuali in corso di attuazione

Art. 9

Risoluzione, revoca e recesso

La risoluzione della convenzione per inadempimento della Struttura sanitaria è disciplinata dagli artt. 1453 e ss. c.c.

In ogni caso Inail potrà dichiarare risolta la presente convenzione inviando comunicazione di avvalersi della presente clausola tramite pec alla Struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- per violazione delle norme inerenti la sicurezza e la salute del personale, la regolarità della posizione lavorativa, retributiva e contributiva del personale;
- in caso di gravi o ripetute inadempienze e/o negligenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Struttura sanitaria e segnatamente quelli di cui all'art. 3;
- in caso di recesso ingiustificato;
- in caso di violazione dell'obbligo a mantenere in essere le polizze necessarie, per tutta la durata della convenzione;
- per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 94 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- in caso sia riscontrato, a seguito di verifiche periodiche, il persistere del venir meno della regolarità contributiva.

Resta comunque salva e impregiudicata la facoltà dell'INAIL di chiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

La presente convenzione potrà essere altresì revocata per motivate ragioni di pubblico interesse.

La Struttura ha facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione a mezzo pec dandone comunicazione scritta e motivata ad Inail con preavviso di almeno 6 mesi. Verificata la sussistenza delle predette condizioni il rapporto sarà immediatamente interrotto col pagamento delle prestazioni sino ad allora eseguite.

Art. 11
Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 12
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Inail	Per la struttura sanitaria
Il Direttore regionale per la Lombardia Dott.ssa Alessandra Lanza	Il Legale rappresentante Dott. Marco Passaretta

ALLEGATO B

Relazione di parere psichiatrico

Medico/clinica

Paziente _____

Data di nascita

Professione svolta

N. di sinistro _____ Evento del _____

Modalità di accadimento del sinistro

1) Anamnesi

2) Referto attuale e diagnosi precisa Codice ICD e diagnostica differenziale

3) Trattamento

a) è indicato un trattamento farmacologico, se sì quale?

b) quante visite sono necessarie?

c) sono indicati/e trattamenti/terapie supplementari? Se sì, quale/i? (es psicoterapia indirizzo?)

4) Inabilità lavorativa

a. Quali limitazioni fisiche, intellettuali, psichiche sono esistenti e in che modo influenzano concretamente lo svolgimento del lavoro attuale (compiti da risolvere)?

b. in ragione dei disturbi psichici, è presente un'incapacità al lavoro?

c. è realistico prevedere un aumento della capacità lavorativa? Se sì, quando? In caso di risposta negativa, per quali precisi motivi?

d. Come giudica la capacità lavorativa rispetto al mercato del lavoro in generale? Eventualmente in quali condizioni o con quali limitazioni (fisiche)?

5) Qual è la sua prognosi? Durata prevista del trattamento medico?

6) Osservazioni

Luogo e data _____

Timbro e firma del medico

